

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [c.d. "Nuovo Tuir"]

Nuovo testo risultante dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

[vd. c.d. "vecchio Tuir"]

Art. 164. [ex art. 121-bis]

Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni

Versione: 3

Modificativo: D.L. 2 luglio 2007, n. 81 - L. 3 agosto 2007, n. 127

Decorrenza: Dal periodo d'imposta in corso al 27 giugno 2007 (vedi note)

Entrata in vigore:

Dal 1° gennaio 2004

1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):

a) per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico [...];

b) **nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio (1).** Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, **nella suddetta misura del 40 per cento (2)**, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni [euro 18.075,99; n.d.r.] per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni [euro 4.131,66; n.d.r.] per i motocicli, lire 4 milioni [euro 2.065,83; n.d.r.] per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni [euro 3.615,20; n.d.r.] per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni [euro 774,69; n.d.r.] per i motocicli, lire ottocentomila [euro 413,17; n.d.r.] per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al

citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire [euro 18.075,99; n.d.r.] per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire [euro 25.822,84; n.d.r.] per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio; (3)

b-bis) nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. (4)

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

3. Ai fini della applicazione del comma 6 dell'articolo 102, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.

Note:

(1) Periodi così sostituiti al precedente primo periodo dall'art. 15-bis, comma 7, lett. b), numero 1), D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2007, n. 127; ai sensi del successivo comma 8 la disposizione ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 27 giugno 2007.

Vedasi i commi 9 e 10 del medesimo art. 15-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81:

- circa la percentuale di deducibilità applicabile per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006;
- per i versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap relativi al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 3 ottobre 2006.

(2) Parole così sostituite dall'art. 15-bis, comma 7, lett. b), numero 2), D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2007, n. 127; ai sensi del successivo comma 8 la disposizione ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 27 giugno 2007.

Vedasi i commi 9 e 10 del medesimo art. 15-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81:

- circa la percentuale di deducibilità applicabile per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006;
- per i versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap relativi al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 3 ottobre 2006.

(3) Vedasi l'art. 35, comma 11, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla

L. 4 agosto 2006, n. 248, circa i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 15-bis, comma 7, lett. c), D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2007, n. 127; ai sensi del successivo comma 8 la disposizione ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 27 giugno 2007.

Vedasi i commi 9 e 10 del medesimo art. 15-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81:

- circa la percentuale di deducibilità applicabile per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006;
- per i versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap relativi al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 3 ottobre 2006.